

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2007 - Deliberazione N. 2058 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Rettifica deliberazione di Giunta regionale n. 1452 del 03/08/2007 di Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Campania - So.Re.Sa e Aziende Sanitarie.**

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) definisce il limite di crescita della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2005-2007;

- che il comma 173 della predetta legge rinvia a successiva intesa da stipulare tra Stato e regioni la definizione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo a queste ultime inerenti il contenimento della dinamica dei costi e il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario;

- che i successivi commi 174, 175 e 176 delineano le dinamiche relative all'accertamento al quarto trimestre dell'eventuale disavanzo di gestione e all'adozione, da parte del Presidente della Regione, dei necessari provvedimenti di ripianamento, ivi compresi gli aumenti dell'addizionale IRPEF e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

- che l'art. 1, comma 180, della finanziaria 2005 impone alle Regioni in squilibrio economico, una volta effettuata la ricognizione delle cause che lo determinano, l'elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale;

CONSIDERATO:

- che l'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione della Legge 311/2004, pone in capo alle Regioni:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera;

- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);

- la stipula con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

RILEVATO:

- che l'art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), stabilisce che in caso di mancata adozione da parte delle Regioni di provvedimenti di ripianamento del disavanzo di gestione entro il 31 maggio 2006, si applicano comunque, con riferimento all'anno di imposta 2006, nella misura massima le aliquote dell'addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

- che l'art. 1, comma 278, della Finanziaria 2006, al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, da ripartire tra le Regioni secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia che prevedano comunque la stipula, per le Regioni interessate, di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo;

PRESO ATTO del patto per la Salute di cui al protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2006;

VISTO il parere espresso dai Ministeri della Salute e delle Finanze codice Rif. 0000040- A del 18/10/07, agli atti di questo Ufficio con il quale si richiede di apportare modifiche alla citata deliberazione n.1452 del 3 agosto 2007;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che conferma il quadro normativo definito dalle leggi finanziarie statali degli anni 2005 e 2006;

CONSIDERATO che la Regione Campania, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è trovata nelle condizioni di dover stipulare l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - sottoscritto il 13 marzo 2007 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in situazione di squilibrio economico-finanziario;

TENUTO CONTO che, sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso, altresì, indispensabile elaborare, con le modalità e nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, un articolato piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR dirette - attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di risanamento - a riportare entro l'anno 2010 il Servizio sanitario regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;

CONSIDERATO che l'approvazione da parte della Regione del suddetto piano è stata posta dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze come condizione pregiudiziale per la progressiva erogazione delle risorse integrative e aggiuntive statali;

RILEVATO che la giunta regionale della Campania, con delibera 20 marzo 2007, n. 460, ha approvato il summenzionato accordo, sottoscritto il 13 marzo 2007, tra Ministro della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Campania nonché il suddetto piano di rientro;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 marzo 2007 prevede, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli anni d'imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, per le Regioni che sottoscrivono l'accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), l'incremento delle aliquote fiscali nella misura massima quale conseguenza diretta dell'approvazione del citato accordo con delibera di giunta regionale;

TENUTO CONTO:

- che il suddetto accordo spiega effetti a seguito dell'adozione, entro il 31 marzo 2007, di una delibera di giunta recante l'attribuzione alla So.Re.Sa. S.p.A. di ulteriori funzioni in materia di acquisti, con i correlati obblighi e sanzioni per le aziende sanitarie, nonché all'impegno della Regione per il potenziamento della struttura amministrativa di tale ultima società, conformemente a quanto previsto dal piano di rientro;

- che la costituzione della predetta società discende dalle previsioni di cui all'art. 6 della legge regionale della Campania 24 dicembre 2003, n. 28;

- che, in particolare, il comma 15 del predetto art. 6, L.R.C. 28/2003, introdotto dall'art. 2 della legge regionale della Campania 29 dicembre 2005, n. 24, stabilisce che So.Re.Sa. S.p.A. è "titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";

- che, sulla scorta di quanto stabilito nel suddetto accordo del 13 marzo 2007, il piano di rientro stabilisce, con riferimento agli acquisti di beni e di servizi, fermi restando gli obblighi di bilancio posti alle aziende con la D.G..R.C. 1843/2005, una serie di vincoli;

- che la giunta regionale della Campania, con delibera 30 marzo 2007, n. 515, in ottemperanza agli impegni assunti con il piano di rientro, ha recepito tutti gli anzidetti vincoli;

- che la summenzionata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce, all'art. 1, comma 455, che "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

- che l'art. 1, comma 449, della predetta legge n. 296/2006, stabilisce, inoltre, che "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute

ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento”;

RILEVATA la necessità, al fine di dare concretezza agli obiettivi su innanzi delineati, di attivare tutte le iniziative necessarie a rendere operativa la So.Re.Sa. S.p.A. come centrale di committenza, così come definita dall'art. 3, comma 34, del d. lgs. 163/2006, nel rispetto delle linee programmatiche delineate dagli atti dianzi illustrati e della normativa comunitaria, statale e regionale in materia;

TENUTO CONTO:

- che il citato art. 6, comma 15, della L.R.C. 28/2003 e s.m.i. attribuisce alla So.Re.Sa. S.p.A. la titolarità in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.;

- che la d.g.R.C. 515/2007 prevede, altresì, che la So.Re.Sa. S.p.A. eserciti le funzioni di acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari;

RITENUTO:

- di dovere individuare le modalità operative per l'esecuzione delle norme contenute nell'art. 6, commi 15 e 16, della L.R.C. 28/2003, così come modificata dalla L.R.C. 29 dicembre 2005 n.24 che attribuiscono a So.Re.Sa. S.p.A. le funzioni di acquisto e fornitura di beni e attrezzature sanitarie;

- di dover perseguire gli ulteriori obiettivi innanzi delineati mediante lo strumento dell'accordo di programma, attraverso l'azione integrata e coordinata delle amministrazioni interessate a rendere operativa la So.Re.Sa. S.p.A. come centrale di committenza, nel rispetto delle linee programmatiche nazionali e regionali, della normativa comunitaria, statale e regionale in materia, anche per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi non sanitari da svolgersi mediante la stipula di convenzioni quadro da cui le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie devono attingere mediante emissione di ordinativi tramite la piattaforma informatica di cui alla d.g.R.C. 515/2007;

- di dover specificare che lo schema di accordo di programma allegato alla deliberazione n.1452 del 3 agosto 2007 non subisce alcuna modifica dalla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

- di determinare che le funzioni di acquisto centralizzato, attribuite a So.Re.Sa. S.p.A. dalla L.R. n. 24/05, art. 6, relative a beni e attrezzature sanitarie di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende universitarie ospedaliere (di seguito le “Aziende sanitarie”), vadano eseguite nel rispetto delle seguenti modalità:

1.La So.Re.Sa. S.p.A. , per soddisfare il fabbisogno di beni e attrezzature sanitarie delle Aziende sanitarie, dovrà esperire gare centralizzate e dovrà stipulare, direttamente con i fornitori, i relativi contratti di acquisto;

2. La So.Re.Sa. S.p.A. dopo la stipula dei contratti di cui al comma 1, dovrà trasferire alle Aziende sanitarie i beni e le attrezzature sanitarie secondo i rispettivi fabbisogni;

3. La So.Re.Sa. S.p.A. dovrà tener conto della programmazione, su base annuale, effettuata dalle Aziende sanitarie e ad essa trasmessa entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo. Ciascuna Azienda sanitaria dovrà comunicare a So.Re.Sa. S.p.A, entro il giorno 10 di ogni mese, il fabbisogno di beni e attrezzature sanitarie, inserendo i relativi dati nella piattaforma informatica di cui alla D.G.R.C. n. 515/2007;

4. Il mancato rispetto della scadenza di cui al precedente punto 3 sarà considerato negativamente ai fini della valutazione dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3-bis del dlgs. 502/1992 e s.m.i;

5. Nel caso in cui l'esigenza di acquisire, nella misura strettamente necessaria, determinati beni e attrezzature sanitarie dipenda da casi di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili per le Aziende sanitarie a esse oggettivamente non imputabili, di cui le stesse non abbiano potuto tener conto in sede di programmazione, le Aziende sanitarie dovranno provvedere, dopo aver comunicato a So.Re.Sa S.p.A il nuovo fabbisogno e aver

ricevuto la sua autorizzazione, a svolgere direttamente le gare per acquisire tali beni e attrezzature nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme comunitarie, statali e regionali;

6. Le Aziende sanitarie, nell'ambito delle attività di programmazione di cui al punto 3, individuano l'entità dell'impegno di spesa necessario agli acquisti e comunicano il dato alla Regione.

- di confermare lo schema di accordo di programma, allegato alla deliberazione di giunta regionale n.1452 del 3 agosto 2007; presente atto;

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, all'A.G.C. 01 - Gabinetto del Presidente; 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi; 19 - Piano Sanitario Regionale, ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino